

TERESIANUM
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
PONTIFICIO ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ

CODICE DI COMPORTAMENTO ACCADEMICO

Preambolo

La PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA TERESIANUM e l'annesso PONTIFICIO ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ, per meglio realizzare le specifiche finalità attribuite loro dalla Chiesa nell'ambito dell'insegnamento delle scienze sacre e della preparazione dei propri alunni, chierici e laici, a svolgere ministeri o compiti ecclesiali, intende dare attuazione all'art. 35 della Costituzione Apostolica "Sapientia Christiana": "Gli Statuti devono parimenti determinare in qual modo gli studenti, per gravi motivi, possano essere sospesi da certi diritti, o esserne privati, o essere addirittura esclusi dalla Facoltà, così che si provveda opportunamente alla tutela dei diritti sia dello studente che della Facoltà o Università, come anche a quelli della stessa comunità ecclesiale" (SCH, Titolo IV, Art. 35).

Questo *Codice di Comportamento Accademico*, sollecitato dal Consiglio di Facoltà riunitosi nella sessione del 20 febbraio 2012, è uno strumento che la Facoltà mette a disposizione dello studente per aiutarlo a inserirsi nella vita della comunità accademica in modo consono alle sue finalità e al suo prestigio, e per garantirgli il diritto di difesa qualora gli venissero contestati comportamenti sanzionabili.

Visti l'art. 35 della Cost. Ap. SCH e l'art. 62 dello Statuto del TERESIANUM, il *Codice di Comportamento Accademico*, è sottoposto all'approvazione del Gran Cancelliere.

PARTE PRIMA
NORME SOSTANZIALI

TITOLO I
Tipologia di infrazioni

Art. 1. Infrazioni "molto gravi" della disciplina accademica

1. 1. Violazione esterna e grave della morale cattolica anche in luoghi esterni ai locali della Facoltà, specie se il fatto è notorio.
1. 2. Pubblicazioni contrarie alla morale cattolica e/o all'insegnamento del Magistero della Chiesa, eseguite con qualsiasi strumento mediatico.
1. 3. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di documenti.
1. 4. Asportazione a scopo di sottrazione di libri o documenti della Biblioteca o dell'Archivio.
1. 5. Danneggiamento doloso di libri, di documenti, di materiale didattico, di suppellettili e dell'ambiente in genere.
1. 6. Plagio, per fini extra accademici, di un'opera scritta o di un elaborato di altri autori copiandone parti più o meno estese e senza segnalarne la fonte (*vide infra*, Parte III, Norme sul plagio).

1. 7. Consegna alla Facoltà per fini accademici di un elaborato o di una dissertazione fatti eseguire da un'altra persona al posto dello studente che li attribuisce a se stesso come autore, oppure ottenuti attraverso il plagio anche solo parziale, con o senza il consenso del vero autore (*vide infra*, Parte III, Norme sul plagio).
1. 8. Consegna di un elaborato scritto (tesi, tesine ecc.) già utilizzato anche solo parzialmente dallo stesso studente per espletare quanto previsto da un altro corso senza segnalare i dati di riferimento per la verifica della fonte e la finalità alla quale esso è servito.
1. 9. Entrare preventivamente in possesso in modo doloso del titolo o del questionario di una prova scritta.

Art. 2. Infrazioni “gravi” della disciplina accademica

2. 1. Mancanza grave commessa anche “una sola volta”, del dovuto rispetto altrui.
2. 2. Mancanza meno grave, ma “reiterata” del dovuto rispetto altrui.
2. 3. Mancanza della debita diligenza nell'utilizzo di libri, documenti, materiale didattico, suppellettili e dell'ambiente in genere.
2. 4. Utilizzo di spazi, di strumenti didattici e informatici - oltre a quelli messi ordinariamente a disposizione - senza il preventivo consenso o nel modo non ordinariamente consentito.
2. 5. Tenere un comportamento, specie se reiterato, che intralci il normale svolgimento della vita accademica.
2. 6. Mantenere una condotta irregolare, anche senza commettere infrazioni, che provochi scandalo o grave turbamento dell'ordine disciplinare ecclesiale.
2. 7. Dare, ricevere suggerimenti in qualunque modo durante lo svolgimento di una prova orale o scritta.

TITOLO II Le sanzioni

Art. 3. Irrogazione delle sanzioni

3. 1. I comportamenti tipizzati come infrazioni “molto gravi” e “gravi” sono soggetti a sanzioni non facoltative da parte della Commissione Disciplinare preposta con deferimento al Superiore ecclesiastico che ha giurisdizione sullo studente.
3. 2. La valutazione della gravità dell'infrazione contestata e la decisione sulla sanzione da irrogare spettano alla Commissione Disciplinare tenendo conto non solo del fatto in sé, ma anche delle circostanze che la connotano.
3. 3. Il Codice di Comportamento Accademico presuppone il Diritto universale della Chiesa; le direttive emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ed, eventualmente, da altri Dicasteri della Santa Sede se sono congrue al caso; gli Statuti e le Norme della Facoltà.
3. 4. Oltre ai casi stabiliti dal Codice di Comportamento Accademico, la violazione esterna di una legge divina o canonica con rilevanza penale sarà perseguita nell'ambito della Facoltà secondo le competenze dell'Autorità preposta che questo Codice di Comportamento Accademico le attribuisce, mentre la notizia dell'addebito dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente deferita anche al Superiore che ha competenza giurisdizionale sul soggetto incolpato.

Art. 4. Sanzioni per le infrazioni “molto gravi” di cui al Tit. 1, Art. 1

4. 1. Espulsione dalla Facoltà o sospensione per un tempo determinato.
4. 2. Sospensione del diritto all'esame per un tempo determinato, oppure valutazione della prova scritta o orale con voto non superiore al 6.
4. 3. Annullamento dell'esame o rigetto dell'opera consegnata.
4. 4. Riparazione obbligatoria, oltre alla sanzione irrogata, di un eventuale danno materiale e/o morale quale obbligo di giustizia e segno di emendazione del responsabile.
4. 5. Per l'infrazione di plagio si rinvia alla “Parte Terza, Norme sul Plagio”

Art. 5. Sanzioni per le infrazioni “gravi” di cui al Tit. 1, Art. 2

5. 1. Ammonizione canonica scritta (cf. can. 1339 §1), con riparazione del danno materiale e/o morale se fosse accertato.
5. 2. Riprensione scritta (cf. can. 1339 §2).
5. 3. Equiparazione dell'addebito a infrazione “molto grave” dopo la seconda ammonizione e/o riprensione rimaste senza effetto, distinte o cumulative tra loro, anche per casi differenti di infrazione.
5. 4. Ammonizione *paterna*.

PARTE SECONDA NORME PROCEDURALI

TITOLO I Svolgimento dell'istruttoria

Art. 6. Autorità competente e procedura dell'indagine

6. 1. All'inizio di ogni anno accademico il Gran Cancelliere, udito il Preside, nomina una Commissione Disciplinare composta dal Preside in qualità di Presidente che presiede la Commissione Disciplinare, da tre docenti stabili, da uno dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Facoltà, dal Segretario Generale della Facoltà che svolgerà le funzioni di Notaio Attuario, ma senza diritto di voto. Dopo il Preside, il diritto di precedenza è determinato dall'età anagrafica dei Docenti designati. Lo studente designato, invece, rimane fuori dal diritto di precedenza.
6. 2. Ciascun Membro della Commissione Disciplinare e la Commissione stessa, qualora non venissero confermati alla scadenza dell'incarico annuale, porteranno a conclusione il procedimento eventualmente iniziato.
6. 3. Ogni Membro della Commissione Disciplinare è tenuto ad astenersi nei casi in cui con la persona accusata dovesse avere particolari vincoli conformemente alla *ratio* del can. 1448 CIC.
6. 4. Prima di assumere l'incarico annuale ciascun membro della Commissione Disciplinare dovrà prestare il giuramento di rito *de munere bene et fideliter adimplendo et de secreto servando* sui Santi Evangelii alla presenza del Gran Cancelliere.
6. 5. La Commissione Disciplinare decide con votazione collegiale conforme al can. 119 n. 2 del CIC.
6. 6. La Commissione Disciplinare esamina i casi che si riferiscono ai sopraelencati comportamenti antiaccademici degli studenti di cui venisse a

conoscenza in qualunque modo. Spetta al Preside della Facoltà, udito il parere della Commissione Esecutiva (cf. *Statuti*, art. 62 b.), valutare previamente la verosimiglianza della notizia di trasgressione, anche qualora non fosse stata formalizzata come denuncia, e di decidere se respingerla *in limine* qualora fosse del tutto infondata, altrimenti di deferire il caso alla Commissione Disciplinare.

6. 7. Spetta al Presidente, se decide di non dover essere lui stesso, nominare un Istruttore scelto tra i Membri della Commissione Disciplinare. L'Istruttore dovrà essere sempre assistito *ad validitatem* dal Notaio Attuario nell'acquisizione della prova. Spetta al Presidente, in qualità di Relatore, redigere il decreto sulla decisione presa dalla Commissione Disciplinare. Il decreto deve essere sottoscritto da tutti i Membri del Collegio giudicante e controfirmato dal Notaio Attuario. Per giusta causa, che dovrà constare agli atti, il Presidente può assegnare l'incarico di Relatore a un altro Membro della Commissione Disciplinare, se ritiene di non dover essere lui a stilarlo, anche se questo Membro ha svolto l'incarico di Istruttore.
6. 8. Qualora il Notaio Attuario, nella persona del Segretario Generale, fosse impedito solo temporaneamente e per giusta causa, il Presidente *per modum actus* può nominare un Notaio Aggiunto che non presenzierà alle sessioni della Commissione Disciplinare. Se il Segretario Generale in un caso specifico dovesse astenersi per giusta causa, o fosse impedito per un tempo prolungato, sarà sostituito da un altro Notaio Attuario che entrerà al suo posto a far parte della Commissione Disciplinare fino al termine del procedimento, previa designazione e nomina del Gran Cancelliere, ma senza diritto di voto.
6. 9. L'Istruttore che restasse impedito per giusta causa e per un tempo ragionevolmente prolungato dovrà essere sostituito nell'istruttoria con un altro Membro della Commissione Disciplinare.
6. 10. Qualora un Membro della Commissione Disciplinare chiedesse di astenersi per giusta causa da un caso specifico, sarà sostituito da un nuovo Membro scelto tra i Docenti stabili che entrerà a far parte della Commissione Disciplinare solo per quel caso previa nomina del Gran Cancelliere, dopo aver udito il Preside.
6. 11. Qualora il Preside della Facoltà, per giusta causa, fosse impedito per un tempo ragionevolmente prolungato, oppure dichiarasse di volersi astenere, subentrerà al suo posto e solo per quel caso specifico in qualità di Presidente il Vicepreside. Se questi già facesse parte della Commissione Disciplinare, divenuto Presidente, gli subentrerà come Membro un altro Docente stabile. Il Membro che subentra solo per quel caso specifico sarà designato e nominato direttamente dal Gran Cancelliere dopo aver udito il Presidente subentrante.
6. 12. Tutte le persone chiamate a deporre sono tenute a prestare il giuramento *de veritate dicenda*. Anche i Periti, prima di assumere l'incarico, qualora venissero nominati dal Presidente su proposta dell'Istruttore, sono tenuti al giuramento *de munere bene et fideliter adimplendo et de secreto servando*, mentre al termine dell'incarico gli stessi dovranno pronunciare il giuramento *de munere bene et fideliter adimpleto*.
6. 13. La persona accusata non è tenuta al giuramento, a meno che non lo desideri spontaneamente ed espressamente (cf. can. 1728 §2 CIC). Il fatto dell'astensione dal giuramento deve constare agli atti.
6. 14. Il pronunciamento sanzionatorio della Commissione Disciplinare, preso a maggioranza assoluta ex can. 119 n°2, deve essere suffragato da prove testimoniali e/o documentali attendibili da consentire il raggiungimento

della certezza morale del fatto addebitato. Ogni decisione che comporta la votazione dovrà essere presa in camera di consiglio. Oltre al Presidente, per la validità della decisione, dovranno essere necessariamente presenti almeno tre Membri con diritto di voto e il Notaio Attuario. Ogni Membro deve essere ritualmente convocato e si presenterà in camera di consiglio con un proprio *votum* scritto in cui esporrà brevemente le motivazioni in diritto e in fatto sulle conclusioni alle quali è pervenuto. La lettura del proprio *votum* seguirà l'ordine di precedenza che spetta a ciascun Membro a iniziare dal Presidente. Seguirà una discussione sotto la direzione del Presidente e la votazione segreta. Se al primo scrutinio non si raggiunge la maggioranza assoluta, si ripete la votazione, ma una sola volta. Se al secondo scrutinio non viene ancora raggiunta la maggioranza assoluta non si procede ulteriormente e l'esito della votazione è da considerarsi negativo. Se, invece, al secondo scrutinio si verificasse la parità, il Presidente la può dirimere con il suo ulteriore voto (can. 119 n°2). Il *votum* di ciascun Membro, inserito singolarmente in busta sigillata, sarà allegato agli atti dell'indagine.

6. 15. E' compito del Preside, anche qualora il suo incarico non coincidesse con quello di Presidente, ricevuto il pronunciamento della Commissione Disciplinare e dopo aver udito il parere non vincolante della Commissione Esecutiva, provvedere, *omnibus bene perpensis*, all'intimazione del suddetto pronunciamento (*Statuti*, art. 62 b).
6. 16. L'intimazione del provvedimento disciplinare, fatta direttamente allo studente o al Patrono che lo assiste in giudizio, deve essere eseguita entro dieci giorni computati in "tempo utile". L'eventuale decisione del Preside di non intimare il pronunciamento disciplinare - per motivi procedurali, ma non sostanziali relativi al giudizio - o di differire la notifica ad altro momento, dovrà constare agli atti con la motivazione in diritto e in fatto.
6. 17. Il Preside dovrà informare *expeditissime* il Gran Cancelliere della sua decisione di non intimare il provvedimento disciplinare. In tal caso il Gran Cancelliere, quale Autorità cui spetta «la suprema direzione e il supremo governo della Facoltà» (*Statuti*, art. 15), deve avocare a sé la decisione di intimazione e, dopo aver richiesto la trasmissione dell'intero fascicolo con gli atti istruttori, valutare se, come e quando provvedervi. In caso di decisione affermativa l'intimazione dovrà essere eseguita dal Gran Cancelliere entro il "tempo utile" di quindici giorni dalla data in cui è entrato nella disponibilità del il fascicolo.

TITOLO II

Esercizio del diritto di difesa

Art. 7. Diritti dello studente

7. 1. La buona fama dello studente deve essere sempre tutelata con la dovuta diligenza, nei limiti del possibile, soprattutto mentre il giudizio è pendente, prima di tutto osservando l'obbligo del segreto. Benché il pronunciamento sanzionatorio emesso dalla Commissione Disciplinare non possa restare segreto, non dovrà essere divulgato il contenuto dell'istruttoria.
7. 2. Per tutelare la buona fama dello studente, l'Istruttore a sua discrezione potrebbe imporre anche al testimone di prestare il giuramento *de secreto servando*.

7. 3. Il diritto di difesa dello studente è tutelato dalle Norme Applicative della Costituzione Apostolica “Sapientia Christiana”: “Nel determinare le norme per la sospensione o l'esclusione di uno studente dalla Facoltà, sia tutelato il suo diritto di difesa” (*SCH*, Titolo IV, Art. 27).
7. 4. Lo studente può scegliere di difendersi da solo davanti alla Commissione Disciplinare, oppure di farsi assistere da un Patrono di sua fiducia o da altra persona di provata competenza che dovranno essere approvati dal Presidente della Commissione Disciplinare con libera decisione e senza possibilità di ricorso. Nel caso in cui lo studente fosse un chierico, il Patrono dovrà essere un Presbitero, senza possibilità di dispensa da questo requisito.
7. 5. Il Patrono può presenziare solo alla sessione di contestazione delle accuse rivolte al suo assistito. Al termine dell'istruttoria il Patrono, o lo stesso studente se decidesse di difendersi da solo, potrà prendere visione alla presenza del Notaio Attuario degli atti, eccetto quelli che l'Istruttore a sua discrezione per giusta causa riterrà di dover secretare. Il Patrono o anche personalmente il suo assistito, entro un tempo definito dall'Istruttore potranno depositare una memoria difensiva.
7. 6. Lo studente riceve dal Preside la notifica delle decisioni della Commissione Disciplinare assunte in modo collegiale a suo carico (*vide supra*, Parte II, Tit. I, nn. 6. 15 – 6. 17).
7. 7. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare lo studente può ricorrere entro il “tempo utile” di quindici giorni dalla data di notifica, al Gran Cancelliere della Facoltà. Il ricorso produce effetto sospensivo.
7. 8. Durante lo svolgimento dell'istruttoria la Commissione Disciplinare, in analogia con il can. 1722 del CIC, potrà adottare misure cautelari nei confronti dello studente per evitare scandali, salvaguardare la libertà dei testimoni, tutelare il corso della giustizia e impedire il pericolo, se esiste, della reiterazione del comportamento antiaccademico. Le misure cautelari vengono revocate *donec aliter provideatur*, ovvero venendo meno la causa che le ha richieste e, in ogni caso, al termine dell'istruttoria con il pronunciamento della Commissione Disciplinare.
7. 9. Per esaminare il ricorso il Gran Cancelliere si servirà di una Commissione da lui costituita *ad hoc*, di cui egli stesso sarà il Presidente, nominando *ad libitum* due membri scelti tra i Docenti Stabili e un Notaio Attuario senza diritto di voto. I due nuovi Membri e il Notaio Attuario saranno diversi da quelli della Commissione Disciplinare che ha già esaminato il caso, secondo il principio *ne bis in idem*.

PARTE TERZA NORME SUL PLAGIO

Premessa

In genere

Non essendo contemplata dal *Codice di Diritto Canonico* un'espressa normativa sul plagio della produzione intellettuale altrui, assumiamo la legislazione italiana in materia di diritto di autore per precisare alcuni concetti intorno al suo oggetto.

Il plagio è l'usurpazione del diritto di autore che ha per oggetto «le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia,

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 2575 del Codice Civile Italiano).

Art. 2576 cc. «*Acquisto del diritto* - Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale».

Art. 2577cc. «*Contenuto del diritto* – *Comma 1*: L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. *Comma 2*: L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione».

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 70: «*Comma 1*: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. *Comma 2*: Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso. *Comma 3*: Il riassunto la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».

In specie

I principi generali sopra enucleati possono trovare riscontro nella vita accademica del TERESIANUM in diversi modi e con particolare riferimento agli elaborati che gli studenti consegnano come compito assegnato dal Docente per esercitazione o per il superamento di un esame, oppure come compilazione di tesine di licenza e di tesi dottorali.

Il plagio come infrazione al Codice di Comportamento Accademico è aggravato dalla lesione del rapporto di fiducia che si instaura tra la Facoltà e lo studente. Esso deve essere necessariamente valutato sulla base di determinate circostanze prima fra tutte se sia stato commesso per mancanza di diligenza o per dolo.

TITOLO I

Tipologie di plagio

Art.1. Specifici casi di plagio:

1. 1. Appropriazione integrale di un'opera o semplicemente di idee altrui senza citarne le fonti.
1. 2. Appropriazione parziale di un lavoro altrui senza l'uso di virgolette e il riferimento alla fonte.
1. 3. Rielaborazione o uso di parafrasi, anche in modo parziale, di un lavoro altrui di qualsiasi genere.

Art. 2. Il materiale da considerarsi plagiato può essere acquisito, anche con il consenso del suo legittimo autore o proprietario:

2. 1. da un'opera edita o inedita sotto forma di libro, articolo o scritto in genere.
2. 2. da qualsiasi tipo di pubblicazione rintracciata attraverso la rete.
2. 3. da un elaborato, tratto in tutto o in parte, prodotto da un altro studente anche per altre finalità o per altri centri accademici.

TITOLO II
Sanzioni

Art. 3. Tipologie di sanzione e loro irrogazione:

3. 1. Lo studente che commette il plagio è passibile di sanzioni previste come "Infrazioni molto gravi della disciplina accademica" (*vide supra*, Parte I, Tit. I, Art. 1, nn. 1. 6; 1. 7).
3. 2. In caso di riscontro da parte del Docente di una forma di plagio dell'elaborato conclusivo di un ciclo di studi, il fatto deve essere deferito dallo stesso Docente al Preside.
3. 3. La constatazione durante l'esecuzione dell'elaborato di rilievi di scarsa entità e non intenzionali comporta la contestazione scritta allo studente fatta dal Docente con l'avvertimento di provvedere alla emendazione dell'elaborato.
3. 4. La constatazione anche di una circoscritta forma di plagio durante l'esecuzione dell'elaborato è comunque da considerarsi una infrazione "molto grave". Essa deve essere deferita al Preside e, qualora risultasse verosimile, da questi alla Commissione Disciplinare. Il fatto deve essere contestato per iscritto allo studente con il richiamo ad apportare le dovute modifiche, informandolo di uno slittamento di almeno una sessione se si tratta della discussione della tesi e una penalità da tre a sei punti per le tesine di licenza e per le tesi di laurea, da valutare a discrezione della Commissione Disciplinare.
3. 5. Se la constatazione del plagio durante la redazione dell'elaborato risultasse in modo diffuso, oppure se la constatazione di qualsiasi entità venisse accertata al termine della stesura dopo la consegna dell'elaborato in Segreteria, il fatto, attraverso il Preside, sarà deferito alla Commissione Disciplinare comportando l'annullamento del lavoro con la sospensione dal diritto di presentarne un altro per almeno un semestre, fino alla sanzione più grave dell'espulsione dello Studente dalla Facoltà.
3. 6. Il riconoscimento del plagio, dopo il conferimento del grado accademico, comporta l'avvio della procedura di accertamento da parte della Commissione Disciplinare per la revoca del titolo conseguito dallo Studente e la comunicazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. In ogni caso dovrà essere assicurato allo studente il diritto di difesa.
3. 7. La constatazione di una forma di plagio di una prova finale o intermedia di un corso annuale, di un seminario oppure per il conseguimento del Baccalaureato, comporta l'annullamento dell'esame e la sanzione di una votazione non superiore a 6/10.
3. 8. Soltanto la Commissione Disciplinare può pronunciarsi in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari la cui intimazione segue la procedura prevista dalle *Norme sulle Sanzioni* (*vide supra*, Parte II, Tit. I, nn. 6. 15 – 6. 17).

PARTE QUARTA

Approvazione del Codice di Comportamento Accademico. Divulgazione. Interpretazione e Modifiche

- 1) Il Codice di Comportamento Accademico, approvato dal Gran Cancelliere *ad experimentum* per due anni, entra in vigore con l'inizio dell'anno accademico 2012-2013.
- 2) La Facoltà si impegna a promuovere la diffusione del testo che viene subito pubblicato sul sito web della Facoltà. A partire dall'anno accademico 2013-2014 il testo del Codice di Comportamento Accademico sarà pubblicato anche sulla Guida Accademica della Facoltà. Inoltre, il testo è a disposizione in visura per chi ne ha diritto presso la Segreteria della Facoltà.
- 3) Solo il Gran Cancelliere ha la facoltà di derogare o abrogare le norme di questo Codice dopo aver udito la Commissione Disciplinare.
- 4) In caso di dubbio spetta al Gran Cancelliere l'interpretazione autentica del Codice di Comportamento Accademico.
- 5) Il Consiglio di Facoltà con richiesta a maggioranza qualificata può inoltrare istanza al Gran Cancelliere per proporre eventuali modifiche al testo del Codice di Comportamento Accademico, o con richiesta a maggioranza assoluta per chiederne l'interpretazione autentica.

Roma, dalla Curia Generalizia, addì 15 giugno 2012



p. Saverio Cannistrà

P. Saverio Cannistrà OCD
Preposito Generale e Gran Cancelliere

P. Christian-Marie Michel

P. Christian-Marie Michel OCD
Segretario Generale della Facoltà